



Professionisti Associati
Prato

Prato, 09 Ottobre 2020

Lettera informativa 60/2020

Marco Badiani
Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile

Pierluigi Coppini
Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile

Giulia Massari
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Simona Sguanci
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Vinicio Vannucchi
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

**A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI**

**LETTERA INFORMATIVA MENSILE
OTTOBRE 2020**

Indice

- 1) Principali scadenze dal 16 Ottobre al 15 Novembre;
- 2) Fatture elettroniche;
- 3) Contributo agenzie di viaggio;
- 4) Adeguamento statuti dei nuovi ets: auspicabile la proroga del termine del 31 Ottobre 2020;
- 5) Cedolare negozi: confermata l'opzione per le annualità successive;
- 6) Ripresa dei pagamenti agli agenti della riscossione dal 16 Ottobre 2020;
- 7) La contabilizzazione dei crediti-Covid- 19.

*Le notizie contenute nella presente lettera hanno carattere puramente informativo e non
contengono dettagli necessari per assumere decisioni applicative*



Professionisti Associati
Prato

1. PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 OTTOBRE AL 15 NOVEMBRE 2020

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 ottobre al 15 novembre 2020, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

Si ricorda inoltre che con il D.P.C.M. 27 giugno 2020 è stata disposta, per i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli Isa e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore ai limiti stabiliti per ciascun indice, la proroga al 20 luglio 2020 del termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta 2019 e del primo acconto 2020 (versamenti originariamente in scadenza il 30 giugno 2020), termine ulteriormente prorogato al 20 agosto con pagamento maggiorato.

LE IMPOSTE POSSONO ESSERE PAGATE ANCHE RATEALMENTE A PARTIRE DAL 20 LUGLIO O DAL 20 AGOSTO E FINO AL MESE DI NOVEMBRE CON APPLICAZIONE DI APPOSITI INTERESSI DIVERSI PER OGNI RATA. LA SCADENZA DELLE RATE È STABILITA AL 16 DEL MESE PER I TITOLARI DI PARTITA IVA, AL 30 DEL MESE PER I SOGGETTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA.

SCADENZE FISSE

16 ottobre	<p>Versamenti Iva mensili</p> <p>Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di settembre (codice tributo 6009) dai contribuenti tenuti a questo adempimento con cadenza mensile. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.</p> <p>Versamento dei contributi Inps</p> <p>Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di settembre, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.</p> <p>Versamento saldo Iva 2020</p> <p>Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2019, risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno scelto il pagamento rateale, devono versare l'ottava rata utilizzando il codice tributo 6099.</p> <p>Il versamento deve essere maggiorato degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 16 marzo.</p> <p>Versamento delle ritenute alla fonte</p> <p>Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte</p>
-----------------------	--



Professionisti Associati
Prato

	<p>effettuate nel mese precedente:</p> <ul style="list-style-type: none">- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;- sui redditi di lavoro autonomo;- sulle provvigioni;- sui redditi di capitale;- sui redditi diversi;- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia;- sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto. <p>Versamento ritenute da parte condomini</p> <p>Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.</p> <p>ACCISE – Versamento imposta</p> <p>Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.</p>
20 ottobre	<p>Presentazione dichiarazione periodica Conai</p> <p>Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di luglio, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.</p> <p>Bollo - 3° trimestre</p> <p>Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel 3° trimestre 2020 ovvero sulle fatture elettroniche emesse dall'inizio dell'anno per coloro che non hanno superato euro 250 di bollo dovuto nei trimestri precedenti.</p>
26 ottobre	<p>Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrale</p> <p>Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile e trimestrale, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti (soli fini statistici) e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese o trimestre precedente.</p>
30 ottobre	<p>Presentazione del modello Uniemens Individuale</p> <p>Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di settembre.</p>

2. FATTURE ELETTRONICHE

L'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici è prorogata al 28 febbraio 2021. Nell'ottica di efficientamento delle procedure, è prevista una nuova funzionalità: agli operatori Iva che utilizzano un canale "web service" per lo scambio dati con il Sistema di Interscambio (Sdi), è offerta la possibilità di ottenere un report di quadratura delle fatture e delle notifiche scambiate tra quest'ultimo e l'operatore (sia ricevente, sia trasmittente). Attraverso tale funzionalità, gli stessi soggetti potranno anche richiedere il reinoltro delle fatture e delle notifiche non recapitate.

3. CONTRIBUTO AGENZIE DI VIAGGIO

In attuazione del D.M. 12 agosto 2020 possono accedere al fondo previsto dall'articolo 182, D.L. 34/2020 gli esercenti attività di impresa con attività prevalente identificata dai codici Ateco 79.11 o 79.12. L'ammontare del contributo è determinato mediante l'applicazione di una percentuale alla differenza tra l'ammontare dei ricavi conseguiti tra il 23 febbraio e il 31 luglio 2020 e quelli conseguiti nello stesso arco temporale relativo al 2019. L'istanza telematica va presentata mediante la piattaforma disponibile al [link https://sportelloincentivi.beniculturali.it/](https://sportelloincentivi.beniculturali.it/) entro le ore 17.00 del 9 ottobre 2020.

4. ADEGUAMENTO STATUTI DEI NUOVI ETS: AUSPICABILE LA PROROGA DEL TERMINE DEL 31 OTTOBRE 2020

Come è noto, ai commi 1 e 2 dell'art.35 del cosiddetto Decreto Legge "Cura Italia", il Legislatore ha disposto l'ennesima proroga al prossimo 31 ottobre 2020 del precedente termine del 30 giugno 2020 per l'adeguamento degli statuti delle organizzazioni di volontariato (Odv), delle associazioni di promozione sociale (Aps) e delle Onlus alle norme inderogabili del Codice del Terzo settore.

È bene ricordare, tuttavia, che detto termine (quello dell'imminente 31 ottobre) consente ai soggetti interessati di effettuare la modifica degli statuti con la cosiddetta modalità "semplificata", permettendo di agire secondo le modalità previste per l'assemblea ordinaria (anziché straordinaria).

Oltre detto termine, tuttavia, nulla è perduto in quanto le modifiche statutarie, seppur adottate necessariamente con le maggioranze previste per le deliberazioni assunte in sede straordinaria, potranno essere comunque effettuate entro il più ampio termine di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (il cosiddetto Runts).

Il percorso che porterà alla piena operatività del Runts

Dopo l'approvazione in Conferenza Stato-Regioni è finalmente giunto alla firma del ministro Nunzia Catalfo lo scorso 16 settembre l'atteso decreto previsto dall'articolo 53, comma 1 del Codice del Terzo settore che dovrà disciplinare la procedura per l'iscrizione degli enti al Registro unico nazionale (Runts).

Dopo molti tentennamenti, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento, partirà quindi l'iter che porterà alla nascita dei nuovi enti del Terzo settore (Ets).

Non sarà, però, una partenza immediata, in quanto il comma 2 del citato articolo 53 prevede che le Regioni e le Province autonome avranno poi ulteriori 180 giorni (6 mesi) per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione.

La previsione, dunque, è che per l'estate del prossimo anno, potremo finalmente vedere operativo il Runts, momento a partire dal quale gli statuti dei futuri Ets dovranno essere in linea con quanto previsto dal Codice.

Nel decreto si conferma che la competenza territoriale del Registro è collegata con la Regione o la Provincia autonoma in cui l'Ets ha la sede legale, salvo che per le Reti associative, la cui competenza è sempre dell'ufficio statale, e che i collegamenti e la trasmissione dei documenti avverranno esclusivamente in via telematica. Ogni Ets pertanto dovrà necessariamente munirsi di casella di posta elettronica certificata e di supporti informatici che consentano la trasmissione dei documenti (statuti e delibere) in formato elettronico. L'iscrizione ha effetto costitutivo della qualifica di Ets e, nei casi previsti dall'articolo 22 del codice, anche del riconoscimento della personalità giuridica.

Inoltre, l'articolo 8 del decreto in commento, al comma 5, elencando i documenti da produrre al fine della iscrizione, indica *“lo statuto registrato presso l'agenzia delle entrate”*. Ciò sta a significare che la registrazione dello statuto, che non era prevista dal codice per gli Ets privi di personalità giuridica, diventa di fatto onere obbligatorio per tutti, a prescindere dalla loro natura.

Va da ultimo evidenziato il tema fiscale. Su questo punto manca ancora il via libera dalla Unione Europea ed è quindi probabile che il 2021 sarà solo l'avvio *“formale”* della Riforma.

Con riferimento, peraltro, al termine del 31 ottobre previsto per l'adeguamento degli statuti con la modalità *“semplificata”*, va necessariamente osservato che ad oggi, in assenza della definitiva pubblicazione di taluni fondamentali decreti attuativi (per citarne uno, quello sulla precisa individuazione delle attività diverse svolte dagli Ets), l'adeguamento degli statuti appare un esercizio contraddistinto da enormi difficoltà operative.

È pertanto auspicabile che il Legislatore intervenga ulteriormente per prorogare detto termine, uniformandolo a quello che oggi appare l'unico termine *“ragionevole”*: quello della definitiva operatività del Runts. E sempre che per questo tempo, tutti i decreti attuativi previsti dalla Riforma trovino la definitiva pubblicazione.

5. CEDOLARE NEGOZI: CONFERMATA L'OPZIONE PER LE ANNUALITÀ SUCCESSIVE

Con la recente risposta a **interpello n. 388 del 22 settembre 2020** l'Agenzia delle entrate ha chiarito che l'opzione per la cedolare in relazione ai fabbricati censiti in categoria catastale C1, limitata ai contratti sottoscritti nel corso del 2019, può comunque riguardare anche le annualità successive di tale contratto, quando l'opzione non fosse stata esercitata in tale anno, a patto che il contratto risulti sottoscritto o rinnovato nel 2019.

La cedolare per i negozi

La tassazione cedolare per i negozi è consentita al verificarsi di determinati requisiti:

- prima di tutto essa riguarda esclusivamente i locatori persone fisiche che agiscono al di fuori del regime d'impresa, essendo un regime sostitutivo irpef per la tassazione fondiaria;
- inoltre, la cedolare è applicabile solo agli immobili categoria catastale C/1, ossia quelli che normalmente sono adibiti a negozi;

- detto vantaggio riguarda anche le pertinenze dei negozi se locate congiuntamente (se quindi assieme al negozio viene locato, ad esempio, un adiacente magazzino, anche il canone relativo a questo può essere assoggettato a tassazione del 21%);
- il negozio non deve essere di grandi dimensioni, in quanto esso deve avere una metratura non superiore a 600 metri quadrati (in tale verifica non si deve tener conto delle pertinenze; se viene locato, ad esempio, un negozio di 500 metri quadrati congiuntamente a un magazzino di 200 metri quadrati, il canone complessivo per entrambi gli immobili potrà essere assoggettato a cedolare).

Proroghe e annualità successive

Il regime di tassazione cedolare può riguardare solo i contratti stipulati “nell’anno 2019”, senza che sia possibile applicare il medesimo beneficio ai contratti stipulati precedentemente ed in corso nel 2019, la cui tassazione deve continuare con le regole ordinarie. Inoltre, qualora il precedente contratto fosse stato risolto a partire dal 15 ottobre 2018 al fine di stipularne un altro nel corso del 2019 tra le stesse parti contrattuali e per lo stesso immobile, da assoggettare a cedolare, detto contratto dovrebbe continuare a scontare la tassazione ordinaria.

Proprio su tale aspetto l’Agenzia delle entrate si è espressa ripetutamente. In particolare vale la pena ricordare quando affermato in due documenti:

- interpello n. 297 del 22 luglio 2019. L’Agenzia delle entrate afferma che qualora il contratto fosse scaduto nel 2019, terminando la scadenza naturale, il locatore poteva optare per il regime sostitutivo in sede di eventuale proroga del medesimo contratto di locazione;
- interpello n. 190 del 22 giugno 2020. L’Agenzia delle entrate osserva che, qualora non sia stata esercitata l’opzione in sede di registrazione del contratto (ovvero della proroga, avvenuta nel 2019), è possibile accedere al regime per le annualità successive.

Quest’ultima posizione, come detto, viene **confermata anche all’interno della risposta a interpello n. 388/2020**; si tratta di una posizione del tutto condivisibile, in quanto qualora non sia stata esercitata l’opzione in sede di registrazione del contratto (o in sede di proroga), è possibile accedere al regime della cedolare secca per le annualità successive, esercitando l’opzione entro il termine previsto per il versamento dell’imposta di registro dovuta annualmente sull’ammontare del canone relativo a ciascun anno (30 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità).

In definitiva, si può concludere che il contratto che poteva beneficiare della cedolare secca non perde tale diritto se nel 2019 non è stata esercitata l’opzione, potendo tale opzione essere esercitata per le annualità successive.

Esempio

Contratto di locazione 6+6 stipulato il 1° ottobre 2013 con durata fino al 30 settembre 2019.

È stato prorogato nel 2019, senza esercitare opzione per la cedolare secca.

Secondo il chiarimento contenuto nella la risposta n. 388/2020, l’opzione per la cedolare secca risulterebbe ammessa per le annualità successive alla prima.

A tale fine occorrerà manifestare l’opzione entro il 30 ottobre 2020.



Professionisti Associati
Prato

6. RIPRESA DEI PAGAMENTI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 16 OTTOBRE 2020

L'articolo 99, D.L. 104/2020 ha prorogato dal 31 agosto 2020 al 15 ottobre 2020 il termine del periodo di sospensione dei versamenti delle rate o dei pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 15 ottobre 2020 derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'agente della riscossione.

Per i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei comuni della cosiddetta "zona rossa" di cui all'allegato 1, D.P.C.M. 1° marzo 2020 i pagamenti sospesi sono quelli la cui scadenza è compresa tra il 21 febbraio 2020 e il 15 ottobre 2020.

Tutti i pagamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati entro il 30 novembre 2020.

Cosa accade per le scadenze dalla data del 16 ottobre 2020

⇒ Ripresa delle azioni di recupero

In presenza di debiti scaduti, durante il periodo di sospensione Agenzia delle entrate-Riscossione non ha attivato alcuna procedura cautelare o esecutiva: le azioni di recupero dei carichi affidati sono sospese fino al 15 ottobre 2020.

Dal 16 ottobre 2020, quindi, a fronte del mancato o parziale pagamento del debito e, in assenza di una richiesta di rateizzazione, Agenzia delle entrate-Riscossione potrà attivare nuove procedure cautelari o esecutive.

⇒ Differenti tempistiche di rateizzazione

È stato inoltre esteso da 5 a 10 il numero massimo delle rate, anche non consecutive, che comportano la decadenza dal piano di rateizzazione in caso di mancato pagamento.

Tale agevolazione si applica ai piani di rateizzazione in essere e a quelli che verranno concessi a fronte di istanze presentate fino al 15 ottobre 2020.

Per le istanze di rateizzazione presentate dal 16 ottobre 2020, la decadenza avverrà a seguito del mancato pagamento di 5 rate, anche non consecutive.

⇒ Differenti regole di pagamento

Tutte le rate dei piani di rateizzazione sospesi dall'8 marzo 2020 al 15 ottobre 2020 dovranno essere versate entro la scadenza del 30 novembre 2020, senza possibilità di ulteriore rateizzazione.

Le rate in scadenza dalla data del 16 ottobre 2020 non beneficiano più di alcuna sospensione, dovendo essere pagate entro il termine originario di versamento.

Resta salva la facoltà di accedere, in presenza dei requisiti richiesti, ad una proroga (nel caso in cui vi sia un peggioramento della situazione economica) ovvero ad un piano di rateizzazione straordinario (secondo il quale il debito può essere rateizzato fino a 120 rate mensili rispetto alle 72 rate mensili del piano di rateazione ordinario).

Le faq pubblicate al link <https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/export/.files/it/FAQ-DECRETI-CURA-ITALIA-RILANCIO-AGOSTO.pdf> chiariscono che nel caso in cui sia stata notificata una cartella prima dell'8 marzo 2020 il cui termine per il pagamento scadeva nell'arco temporale oggetto di sospensione (quindi, tra l'8 marzo 2020 e il 15 ottobre 2020), il nuovo termine per il pagamento è fissato

al 30 novembre 2020.

⇒ *Pignoramenti presso terzi*

Fino al 15 ottobre 2020 sono sospesi anche gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'Agente della riscossione prima della data di entrata in vigore del D.L. 34/2020, se relativi a somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego nonché a titolo di pensione e trattamenti assimilati.

Le trattenute riprenderanno, salvo l'eventuale pagamento del debito, a decorrere dal 16 ottobre 2020.

⇒ *Verifiche di inadempienza da parte della P.A.*

Rimarranno sospese fino al 15 ottobre 2020 anche le verifiche di inadempienza delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi prima di disporre pagamenti di importo superiore a 5.000 euro (ai sensi dell'articolo 48-bis, D.P.R. 602/1973).

Cosa accade per le rate della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio”

L'articolo 154, D.L. 34/2020 ha dato la possibilità per i contribuenti che sono in regola con i pagamenti delle rate scadute nell'anno 2019, relative alla “Rottamazione-ter” e al “Saldo e Stralcio”, di pagare le rate in scadenza nell'anno 2020 entro il termine del 10 dicembre 2020, senza l'applicazione di interessi.

È possibile utilizzare i bollettini contenuti nella Comunicazione delle somme dovute, anche se il versamento viene effettuato in date diverse rispetto a quelle originarie.

In caso di versamento effettuato oltre il termine di scadenza del 10 dicembre 2020 (non sono previsti i 5 giorni di tolleranza di cui all'articolo 3, comma 14-bis, D.L. 119/2018), la misura agevolativa non si perfezionerà e i pagamenti ricevuti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute.

Per quanto riguarda, invece, il mancato pagamento entro i relativi termini di rate della “Rottamazione-ter” o del “Saldo e Stralcio” in scadenza nell'anno 2019 che ha comportato la decadenza dalla misura agevolativa, è possibile richiedere domanda di rateizzazione per le somme dovute, fatto salvo, nel caso di rateizzazione già decaduta prima della presentazione dell'istanza di definizione agevolata, il pagamento in unica soluzione delle rate scadute del precedente piano di pagamento.

7. LA CONTABILIZZAZIONE DEI CREDITI COVID-19

La normativa di supporto alle aziende, varata in connessione della pandemia da Covid-19, prevede l'erogazione di numerosi crediti; in particolare, possiamo ricordare il c.d. “bonus locazione” quello per sanificazione e adeguamento dei locali, nonché il contributo a fondo perduto.

Normalmente, le procedure per la richiesta dei detti bonus si sono già concretizzate e concluse, mentre vanno chiarite le regole di contabilizzazione ed eventuali riflessi fiscali.

Il bonus locazioni (art 65 DL 18/2020, art 28 DL 34/2020, art 77 DL 104/2020)

Consiste in un credito di imposta (compensabile senza le limitazioni di legge) che assume la natura di contributo in conto esercizio e, per conseguenza, dovrà essere rilevato come segue in contabilità:

Crediti compensabili verso Erario	a	Contributi in conto esercizio non imponibili
-----------------------------------	---	--

La norma prevede che il credito d'imposta sia utilizzabile:

- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa;
- ovvero in compensazione, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e Irap;

Il bonus sanificazione (artt 120 e 125 DL 34/2020)

Anche il bonus sanificazione, consiste in un credito d'imposta.

Le registrazioni contabili e le indicazioni corrispondono a quelle fornite per il bonus locazioni, con l'unica differenza che il bonus sanificazione potrebbe essere stato concesso a fronte di spese per acquisto di beni strumentali ed in tal caso l'imputazione a conto economico dovrebbe essere "graduale" e avere una durata pari a quella del periodo di ammortamento, mediante la tecnica dei risconti:

Crediti compensabili verso Erario	a	Contributi in conto esercizio non imponibili
-----------------------------------	---	--

Contributi in conto esercizio non imponibili	a	Risconti passivi
--	---	------------------

E poi, negli anni in cui il bene viene ammortizzato:

Risconti passivi	a	Contributi in conto esercizio non imponibili
------------------	---	--

In alternativa, il contributo concesso sull'acquisto di un cespite, può essere contabilizzato a diretto decremento del costo del bene, con la conseguenza che l'ammortamento verrebbe stanziato direttamente su un valore ridotto del contributo).

Crediti compensabili verso Erario	a	Attrezzatura
-----------------------------------	---	--------------

L'ammontare del credito d'imposta spettante a ciascuna azienda è stato indicato con apposita notizia nel cassetto fiscale del contribuente; si ricorda, però, che la cifra esposta è relativa all'importo indicato nell'istanza, che conteneva anche le spese che l'azienda prevedeva di sostenere sino al 31 dicembre 2020.

Pertanto, potrebbe essere utile distinguere la voce di credito verso l'Erario in 2 quote:

- la prima, già utilizzabile in compensazione, in quanto riferita alle spese certe e già sostenute;
- la seconda, da tenere congelata sino al momento della conferma dell'effettivo sostenimento.

Il contributo a fondo perduto (art 25 DL 34/2020)

Diversamente dai casi precedenti, il contributo a fondo perduto non consiste in un credito di imposta da usare in compensazione bensì in una somma di denaro direttamente accreditata sul conto corrente dell'azienda che, avendone i requisiti, abbia presentato tempestivamente la domanda.

Pertanto, a livello contabile le registrazioni da fare sono

Crediti verso Erario	a	Contributi in conto esercizio non imponibili
----------------------	---	--

Banca XY c/c	a	Crediti verso Erario
--------------	---	----------------------

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e Irap.

La cessione del credito compensabile

I bonus che danno diritto al credito di imposta compensabile danno la possibilità, per il contribuente, di optare per la cessione a terzi.

Infatti, sino alla data del 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta sotto elencati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi il locatore o il concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.

I crediti cedibili sono i seguenti (il riferimento è agli articoli del D.L. 34/2020):

- a) credito d'imposta per botteghe e negozi di cui all' articolo 65, D.L. 18/2020;
- b) credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28, D.L. 34/2020;
- c) credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'articolo 120, D.L. 34/2020;
- d) credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125, D.L. 34/2020.

Contabilmente si dovrà rappresentare quanto segue (ipotizzando la cessione alla società Alfa):

Crediti verso Alfa	a	Crediti compensabili verso Erario
--------------------	---	-----------------------------------

Banca XY c/c	a	Crediti verso Alfa
--------------	---	--------------------

È ragionevole ritenere che l'acquirente non sia disposto ad acquisire il credito pagando l'intero importo del nominale, con la conseguenza che si potrà evidenziare una perdita:

Ad esempio, ove il valore nominale del credito fosse pari a 100 e l'acquirente lo pagasse 80, contabilmente avrei:

#	a	Crediti compensabili verso Erario		100
Crediti verso Alfa			80	
Perdite su crediti			20	

Non vi sono precisazioni ufficiali in merito alla deducibilità di tale perdita; tuttavia, si ritiene che la posta non sia fiscalmente rilevante, in quanto connessa ad un contributo fiscalmente non imponibile.

Lo Studio è a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Professionisti Associati